

+390302279496



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia
Brescia - SEZIONE SECONDA

Decreto . nr.5/2012

OGGETTO: Istituzione, a partire dall'Udienza pubblica del 7 novembre 2012, di un ruolo supplementare di merito, dedicato esclusivamente alla decisione delle cause, di competenza della Sezione, depositate entro l'anno 2005 e tuttora pendenti.

IL PRESIDENTE

Considerato che:

- a. In base all'attuale ripartizione delle materie tra le due Sezioni interne di questo T.A.R. (cfr. decreti n. 11/2010 e n. 8/2011 del Presidente della Sezione staccata di Brescia), risulta di competenza della Sez. II il nucleo più consistente di contenzioso arretrato complessivo gravante sul T.A.R. medesimo (ricorsi in materia di edilizia e urbanistica depositati entro tutto l'anno 2005).
- b. Nonostante le numerose fattispecie di perenzione *ex lege*, stabilite nel corso del tempo dal legislatore e dall'attuale Codice proc. amm., una quota significativa di tale arretrato risulta tuttora pendente e "sopravvissuta" anche alla particolare ipotesi di perenzione prevista dall'art. 1 All. 3 al c.p.a., cosicché - all'esito della nuova istanza di fissazione di udienza di cui al comma 1 di detto articolo, ovvero per effetto delle revoche dei decreti di perenzione già pronunciati, disposte ai sensi del successivo comma 2 - una percentuale non esigua dei ruoli ordinari delle udienze di merito deve necessariamente essere riservata alla trattazione di questi ricorsi più risalenti.
- c. In ragione sia di siffatta risalenza temporale sia della peculiarità della materia edilizia-urbanistica (più di altre sensibile alle evoluzioni fattuali e normative, verificatesi nelle more del giudizio), si registra con una certa frequenza che proprio questa tipologia di cause è anche quella con più alto tasso di decisioni di rito (improcedibilità, rinuncia, cessazione della materia del contendere) ovvero con più numerose richieste di rinvio per trattative tra ricorrenti e amministrazioni.
- d. Nel contempo, i menzionati decreti 11/2010 e 8/2011 attribuiscono alla competenza della sezione tipologie di ricorsi (appalti, espropri) disciplinati dai riti speciali previsti dagli artt. 119 e 120 c.p.a. ovvero (ricorsi elettorali) dal Titolo VI del Libro quarto c.p.a., tutte norme queste che impongono una



1

ORA RICEZ. 5. LUG. 11:21

+390302279496

definizione accelerata degli stessi nel merito.

- e. Ne consegue, all'evidenza, che i ruoli delle udienze pubbliche risultano, non solo attualmente ma anche in prospettiva, di fatto predeterminati e pressoché interamente impegnati dalle "ali estreme" del contenzioso pendente (ricorsi più risalenti, ricorsi speciali più recenti) con inevitabile e iniquo squilibrio a danno del contenzioso ordinario e intermedio.
- f. Né è ragionevole attendersi che la situazione possa in tempi ravvicinati trovare soluzione nell'art. 16 dell'All. 2 al c.p.a. (misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato), la cui attuazione risulterà, per un certo lasso di tempo, prevedibilmente frustrata dalle note, superiori esigenze di finanza pubblica.
- g. Viceversa, è sopravvenuta in questi giorni la circostanza favorevole per cui, con sentenza 26 giugno 2012, n. 3727, la III Sezione del Consiglio di Stato ha affermato la competenza del Tar Lazio in ordine ai ricorsi avverso il silenzio in materia di richiesta di cittadinanza (assegnati alla Sezione per effetto del citato decreto n. 8/11), così diminuendo il carico di lavoro complessivo della Sezione dalla redazione di un numero di sentenze pari, in media, a 10-12 per ogni Camera di Consiglio calendarizzata;

Ritenuto, pertanto, che:

- i. le distonie sin qui evidenziate possano trovare una qualche forma di contenimento solo mediante l'introduzione di rimedi *ad hoc*, forzatamente privi della necessaria sistematicità e la cui (limitata) efficacia dipende, in ogni caso, dalla fattiva collaborazione tra tutti gli operatori interessati *in loco* (magistrati, avvocati, personale amministrativo);
- ii. una misura utile in questa direzione può essere costituita dalla istituzione, per ogni udienza pubblica, di un ruolo di merito supplementare e distinto da quello ordinario, in quanto dedicato esclusivamente alla definizione delle cause depositate entro il 31 dicembre 2005;
- iii. anche siffatta misura richiede una regolamentazione minima, le cui coordinate temporali e procedurali sono stabilite nella parte dispositiva del presente decreto;
- iv. in particolare e tenuto conto dei termini ex art. 71 c.p.a. per la comunicazione del decreto di fissazione d'udienza, l'introduzione del ruolo di merito supplementare abbia inizio a partire dall'udienza pubblica che questa Sezione terrà il 7 novembre 2012;

Tutto ciò ritenuto e considerato;

DECRETA



+390302279496

Art. 1

A decorrere dall'udienza pubblica del 7 novembre 2012 di questa Sez. II, le cause da decidere nel merito saranno chiamate mediante due distinti e successivi ruoli, e cioè:

- I) ruolo ordinario di merito, formato secondo gli usuali criteri di legge;
- II) ruolo supplementare di merito, dedicato esclusivamente alla decisione delle cause, di competenza della Sezione, depositate entro l'anno 2005 e tuttora pendenti.

Art. 2

Per esclusive ragioni legate ai vincoli costituiti dal sistema di gestione informatica di dette udienze (NSIGA), i ruoli e i relativi avvisi di udienza riporteranno la seguente, rispettiva denominazione:

- I) udienza pubblica - merito
 - II) udienza pubblica- ruolo aggiunto,
- senza che ciò comporti alcuna differenziazione funzionale tra gli stessi, nel senso che tutte le cause ivi contemplate sono preordinate alla definizione con sentenza.


Art. 3

La distinzione in ruoli risponde esclusivamente alla finalità di agevolare le esigenze organizzativo-gestionali tanto dei difensori, quanto del Tribunale.

In particolare, l'inserimento in un ruolo autonomo dei ricorsi sino a tutto il 2005 serve come evidenziazione e segnalazione, a tutti gli attori del processo, della particolare caratteristica dei ricorsi stessi e, dunque, della necessità di un approccio altrettanto particolare alla loro trattazione.

E cioè:

- a) nella fase ante udienza, i difensori avranno cura di verificare la permanenza effettiva dell'interesse alla decisione e/o la necessità di ottenere un rinvio della decisione della causa, per saggiarne la componibilità in via stragiudiziale. La soluzione in rito della controversia o la richiesta di rinvio dovranno essere segnalate il più tempestivamente possibile al Tribunale e, possibilmente, entro il termine di 30 giorni anteriore alla data dell'udienza (onde consentire una più equilibrata assegnazione dei ricorsi ai membri del Collegio);
- b) nella fase dell'udienza dedicata al ruolo supplementare di merito, il Presidente adotterà criteri generalmente più flessibili nella gestione del ruolo stesso, soprattutto in ordine alle richieste di rinvio, e potrà, per esigenze del Collegio, disporre anche il rinvio d'ufficio - a data fissa e a breve - di determinate cause;
- c) nella fase della stesura dei provvedimenti giudiziari, il Giudice relatore valuterà con particolare attenzione la sussistenza dei presupposti ex art. 74 c.p.a. per la redazione della sentenza in forma semplificata.



+390302279496

Art. 4

Nel ruolo supplementare ricorsi sino 2005 sarà contenuto un numero di cause pari - di norma e salvo casi particolari (ricorsi affini, collegati, ecc.) - a quello (10-12) sinora trattato dalla Sezione in ogni Camera di Consiglio calendarizzata, in relazione al silenzio serbato dall'Amministrazione sulle domande di cittadinanza. Ai fini del rispetto dei carichi di lavoro dei magistrati, si è, per l'appunto, tenuto conto dell'effetto sostanzialmente compensativo costituito dal venir meno di questo tipo di contenzioso.

Art. 5

I ricorsi sino al 2005, ad oggi già fissati, continueranno a figurare nel ruolo ordinario.

Analogamente, in quest'ultimo potranno, anche in futuro, essere inseriti - per ragioni particolari e/o organizzative - anche ricorsi facenti parte dell'arretrato "storico" della Sezione sino al 2005.

Art. 6

Il presente decreto sia trasmesso:

- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
- al Presidente del Tribunale Amministrativo della Lombardia - sede di Milano;
- al Presidente del Tribunale Amministrativo della Lombardia - Sezione staccata di Brescia;
- al Presidente *pro tempore* della Commissione Distrettuale T.A.R.;
- al Coordinatore *pro tempore* della Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale (CADLO);

Lo stesso decreto sarà, altresì, pubblicato sul sito *on line* Tar Brescia.com.

Addì, 5 luglio 2012

Dr. Giorgio Calderoni

